

Condizionalità

La riforma della PAC del 2003 e la condizionalità

La decisione di riformare la PAC del giugno 2003 ha introdotto cambiamenti di grande rilievo al livello del funzionamento di questa politica e delle responsabilità degli agricoltori.

In futuro, gli aiuti diretti agli agricoltori saranno versati una volta l'anno, principalmente attraverso il "**Regime di pagamento unico**", che sostituirà la maggior parte degli attuali aiuti diretti esistenti. Se del caso, potranno essere mantenuti alcuni pagamenti legati alla produzione, al fine di evitare l'abbandono delle produzioni. Lo spostamento di priorità degli aiuti della PAC, dal sostegno ai prezzi verso aiuti diretti agli agricoltori, si accompagna all'introduzione di obblighi più chiari per gli agricoltori, che devono gestire le loro aziende in modo sostenibile. La "**condizionalità**" subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto, da parte di questi ultimi, di tutta una serie di requisiti ambientali e di altro tipo, a livello nazionale e a livello europeo.

Nuova enfasi sulla condizionalità nella PAC riformata

Gli agricoltori devono in ogni caso rispettare l'insieme della normativa che si applica alla loro attività. L'importanza della condizionalità risiede nel nesso che si crea tra il rispetto di questa condizione e il percepimento degli aiuti diretti da parte degli agricoltori. La condizionalità di per sé non è un concetto nuovo, ma finora era una misura volontaria per gli Stati membri e si applicava soltanto alle norme ambientali.

Adesso la condizionalità è obbligatoria. Tutti gli agricoltori che ricevono aiuti diretti (anche se non fanno ancora parte dell'RPU) saranno assoggettati alla condizionalità. Essa è stata estesa al di là della conformità con le norme ambientali e include nuovi requisiti riguardanti la salute pubblica, animale e fitosanitaria, al benessere degli animali e al mantenimento di tutti i terreni agricoli in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti.

I due pilastri della condizionalità

Per beneficiare del regime di pagamento unico e/o di altri pagamenti diretti, gli agricoltori non sono obbligati a produrre, ma a rispettare le norme della condizionalità in due modi:

- **Condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti:** tutti gli agricoltori che fanno domanda di pagamenti diretti, a prescindere dal fatto che i loro terreni vengano utilizzati o meno ai fini della produzione, devono rispettare le norme che saranno stabilite dagli Stati membri¹. Questo nuovo requisito è una conseguenza dell'introduzione del regime di pagamento unico ed è teso a evitare l'abbandono delle superfici agricole (e le relative conseguenze per l'ambiente)
- **Criteri di gestione obbligatori:** gli agricoltori devono rispettare altre norme di condizionalità, note come criteri di gestione obbligatori, fissati conformemente a

¹ Alle voci di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, relative a questioni come la protezione del suolo

19 direttive e regolamenti della UE² che si riferiscono alla protezione dell'ambiente, alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali e al benessere degli animali.

Il mancato rispetto di questi criteri da parte degli agricoltori può comportare detrazioni o anche la soppressione totale dei pagamenti diretti.

Applicazione della condizionalità

Quali amministratori principali della PAC, gli Stati membri svolgono una funzione determinante nell'applicazione della condizionalità. Ad essi incombe la responsabilità di adottare la definizione di condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti (a livello nazionale o regionale) tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate, e in particolare delle condizioni climatiche e geologiche e dei sistemi di coltivazione in uso, dell'utilizzazione dei terreni, della rotazione delle colture, delle pratiche agricole e della struttura delle aziende. Gli Stati membri devono informare gli agricoltori di questa definizione, fornire loro l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e predisporre sistemi di gestione, controllo e sanzione per la condizionalità.

Il controllo degli obblighi di condizionalità sarà effettuato sulla base dell'attuale sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Tuttavia, poiché la condizionalità comporta l'intervento di altri soggetti (responsabili, ad esempio, della sanità pubblica, della salute degli animali o di questioni fitosanitarie), gli Stati membri devono assicurare un adeguato coordinamento tra di loro. I controlli in loco devono essere effettuati ogni anno e devono vertere su almeno l'1% delle aziende.

Le condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti costituiscono un requisito minimo che tutti gli agricoltori devono rispettare. Esso non va confuso con le norme più avanzate ("buone pratiche agricole") previste nei regimi agroambientali volontari (nel quadro delle misure di sviluppo rurale), in cui gli agricoltori possono ricevere un pagamento in cambio di servizi ambientali che vanno al di là dei vincoli legali obbligatori di base.

Sanzioni

Se l'agricoltore interessato non rispetta i criteri di gestione obbligatori o non mantiene condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti, i pagamenti diretti ai quali avrebbe diritto per l'esercizio in cui si verifica l'inosservanza vengono parzialmente ridotti o soppressi del tutto.

Le percentuali di sanzione variano in funzione della gravità dell'inosservanza e possono andare dall'1% al 15% in caso di negligenza e fino al 15% minimo se si tratta di inosservanza volontaria. Le sanzioni sono cumulabili, di modo che se l'agricoltore non rispetta le regole per diverse superfici o continua a non rispettarle, può essere penalizzato diverse volte. Le sanzioni possono essere pesanti.

² Elencati nell'allegato III del regolamento n. 1782/2003.

Utilizzazione dei fondi raccolti

Le parti dei pagamenti diretti corrispondenti a queste sanzioni vengono restituite alla UE (anche se gli Stati membri possono trattenere fino al 25% degli importi dedotti). Tali importi possono essere utilizzati a discrezione degli Stati membri e dalla UE a titolo di risorse supplementari per finanziare le misure della PAC.

Sistema di consulenza aziendale

A partire dal 2005 verrà gradualmente introdotto un sistema di audit aziendale, detto *sistema di consulenza aziendale*. Il sistema prevede un servizio agli agricoltori in cui questi ultimi ricevono informazioni sulle modalità di applicazione delle norme e delle buone pratiche nel processo produttivo. Il sistema dovrebbe aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme sulla condizionalità.

Fino alla fine del 2006, gli Stati membri possono decidere liberamente di attuare un sistema di consulenza aziendale. A partire dal 2007, l'attuazione di questo sistema di consulenza aziendale sarà obbligatorio per gli Stati membri. Inizialmente la partecipazione degli agricoltori sarà volontaria. Nel 2010 il Consiglio deciderà, basandosi su una relazione della Commissione, se rendere il sistema di consulenza aziendale obbligatorio per determinate categorie di agricoltori.

La condizionalità nei nuovi Stati membri

Le condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti e le norme in materia di pascoli permanenti sono l'unico obbligo cui devono sottomettersi i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, un regime accessibile soltanto ai nuovi Stati membri. Gli altri nuovi Stati membri, che attuano il regime di pagamento unico o altri pagamenti diretti nel quadro della PAC, devono rispettare tutte le condizioni della condizionalità.

Mantenimento dei pascoli permanenti (operando una distinzione con la condizionalità)

La riforma del 2003 obbliga gli Stati membri ad assicurarsi che non si verifichi alcuna diminuzione della superficie di pascolo permanente (la percentuale rispetto alla superficie agricola totale) in seguito alla riforma³. Qualora si verifichi una diminuzione, le autorità nazionali possono istituire misure volte a prevenire il declino (ad esempio, autorizzazione preventiva per l'aratura, obbligo di trasformare le superfici a seminativi in pascolo).

Questa misura è destinata a conservare le zone a pascolo della UE che rivestono un interesse ecologico ed è distinta dalla condizionalità: non sono i singoli agricoltori che sono tenuti a mantenere una determinata superficie di pascolo sulle loro aziende, bensì gli Stati membri che devono assicurare il mantenimento delle superfici a pascolo esistenti. Soltanto se la percentuale nazionale/regionale di pascolo permanente diminuisce significativamente, lo Stato membro interessato deve adottare misure rivolte alle aziende, ad esempio obbligando gli agricoltori a mantenere (o nel peggiore dei casi a ripristinare) la parte di pascolo permanente esistente nelle loro aziende.

³ Gli Stati membri devono assicurarsi che la percentuale non diminuisca di oltre il 10% rispetto alla percentuale di riferimento del 2003.

Gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità quanto al modo di ottemperare ai loro obblighi in materia di pascolo permanente. L'obbligo non riguarda le superfici a pascolo permanente destinate all'imboschimento, se ciò è compatibile con l'ambiente.

Conclusioni

La condizionalità rafforzata rappresenta un'evoluzione importante verso un'agricoltura ecologicamente sostenibile e una risposta ad altre esigenze della società (relative, ad esempio, al benessere degli animali e alla sicurezza alimentare). Essa sottolinea altresì la natura internazionale e non generatrice di distorsioni negli scambi dei pagamenti diretti della UE agli agricoltori. L'obbligo di rispettare condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti è teso a garantire una corretta gestione dei terreni in tutta la UE. I requisiti di condizionalità saranno riesaminati entro la fine del 2007.

Principali regolamenti UE (con riferimenti alla Gazzetta ufficiale)

Regolamento (CE) n. 1782 del Consiglio, del 29.09.2003 (GU L 270 del 21.10.2003)

Regolamento (CE) n. 795 della Commissione, del 21.04.2004 (GU L 141 del 30.04.2004)

Regolamento (CE) n. 796 della Commissione, del 21.04.2004 (GU L 141 del 30.04.2004)

Regolamento (CE) n. 1973 della Commissione, del 29.10.2004

(GU L 345 del 20.11.2004)

Sito Internet utile

Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm